

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49 ⁽¹⁾

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 5 luglio 1999 n. 14
L.R. 13 novembre 2001 n. 38
L.R. 11 ottobre 2002 n. 25
L.R. 22 dicembre 2005 n. 20
L.R. 23 luglio 2009 n. 9
L.R. 25 luglio 2013 n. 9
L.R. 29 dicembre 2015, n. 22
L.R. 18 luglio 2017, n. 14
L.R. 1 dicembre 2017, n. 23

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Programmazione degli interventi
Art. 3 - Iniziative finanziabili
Art. 4 - Gruppo di valutazione tecnica
Art. 5 - Destinatari dei contributi

TITOLO II - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA

Art. 6 - Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi
Art. 7 - Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati
Art. 8 - Assegnazione dei contributi alle imprese associate
Art. 9 - Misure dei contributi alle imprese associate

TITOLO III - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA

Art. 10 - Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale
Art. 10 bis - Programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali
Art. 11 - Progetti per l'assistenza tecnica

TITOLO III bis - Interventi a sostegno degli esercizi commerciali polifunzionali

art. 11 bis - Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali
Art. 11 ter - Agevolazioni

TITOLO IV - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE

Art. 12 - Studi di valutazione
Art. 13 - Sistemi di qualità aziendale
Art. 14 - Attività finanziate
Art. 15 - Contributi per la certificazione del sistema di qualità
Art. 16 - Attività di sensibilizzazione e informazione

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Controlli
Art. 18 - Norma finanziaria
Art. 19 - Variazione di bilancio
Art. 20 - Abrogazioni
Art. 21 - Norma transitoria
Art. 22 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

(modificata lett. a) del comma 1 da art. 1 L.R. 11 ottobre 2002 n. 25)

1. La Regione Emilia-Romagna favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, la razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, attraverso interventi atti a promuovere:

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- a) la riqualificazione e la valorizzazione del commercio nei centri storici e nelle aree urbane *ivi compresi i Capoluoghi e le frazioni dei Comuni di montagna e di pianura a vocazione commerciale*, attraverso la promozione di metodologie finalizzate alla realizzazione di iniziative comuni fra enti locali ed operatori privati. In particolare la Regione sostiene l'integrazione tra gli interventi degli enti locali e quelli delle imprese che operano negli ambiti territoriali prescelti, mediante la promozione e l'agevolazione di programmi individuati secondo i criteri di cui all'art. 10;
- b) l'assistenza tecnica;
- c) l'ammodernamento e l'evoluzione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) l'introduzione di metodologie e di sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità nei processi di fornitura e nell'erogazione di servizi e prodotti.

Art. 2

Programmazione degli interventi

(prima modificata lett. a) del comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38, poi sostituita lett. a) e modificata lett. b) da art. 2 L.R. 1 dicembre 2017, n. 23)

1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva un programma pluriennale degli interventi previsti dalla presente legge stabilendo:
 - a) *la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"*;
 - b) le spese ammissibili per gli interventi di cui ai Titoli III, *III bis* e IV;
 - c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7;
 - d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
 - e) le priorità
 - f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità
 - g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.
2. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3

Iniziative finanziabili

(già modificata lett. a) e aggiunte lett. h) e i) al comma 3 da art. 18 L.R. 5 luglio 1999 n. 14; poi aggiunta lett. i bis) del comma 3 da art. 36 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 e sostituito comma 2 da art. 5 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi modificata lett. h) comma 3 da art. 3 L.R. 1 dicembre 2017, n. 23)

1. La Regione concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito mediante:
 - a) la concessione di contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
 - b) il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla lett. a).
2. *I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici.*
3. La Regione concede altresì contributi per:
 - a) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici, con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree commerciali di pregio *con particolare riferimento ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane*;
 - b) la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. a) che possono ricomprendere anche opere di riqualificazione dei punti di vendita all'interno delle aree e di arredo urbano delle aree medesime. Dette iniziative devono essere promosse sulla base della concertazione tra soggetti pubblici e privati, singoli e associati, e devono consistere in un insieme sistematico e coordinato di interventi che concorrono alla valorizzazione commerciale delle aree prescelte;
 - c) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali;
 - d) la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, della innovazione tecnologica e organizzativa;
 - e) la promozione e la diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria;
 - f) la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
 - g) la certificazione di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi;
 - h) *progetti riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999;*
 - i) *misure per lo sviluppo del commercio elettronico.*
- i bis) *la realizzazione di programmi di intervento per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali", intesi come centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al rinnovo commerciale di aree urbane centrali, di aree periferiche, di centri urbani minori e di frazioni finalizzati ad attivare processi di rilancio socio-economico dell'area attraverso opere di miglioramento del contesto fisico e di formazione di partnership pubblico privato per la promozione dell'area oggetto di intervento.*

Art. 4

Gruppo di valutazione tecnica
(abrogato da art. 22 L.R. 25 luglio 2013 n. 9)

abrogato.

Art. 5

Destinatari dei contributi

(già sostituita lett. g) del comma 1 da art. 18 L.R. 5 luglio 1999 n. 14; poi integrato comma 1 e sostituito comma 3 da art. 2 L.R. 11 ottobre 2002 n. 25; infine modificata lett. c) del comma 1 da art. 36 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20. In seguito sostituita lett. f) comma 1 e sostituito comma 6 da art. 33 L.R. 23 luglio 2009 n. 6 infine sostituita lett. e) del comma 1 e comma 4 da art. 5 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa nella Regione Emilia-Romagna:

a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

a bis) *le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate;*

b) i consorzi e le società anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie imprese, eventualmente con la partecipazione di enti locali, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3;

c) gli enti locali, limitatamente agli interventi di cui alle lett. a), b), *c) e i bis)* del comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme associate;

d) le società anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di enti locali;

e) *le cooperative e i consorzi fidi costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande o da altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);*

f) *i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno tre consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);*

g) *i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.*

2. Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle aventi un numero complessivo di addetti non superiore a quaranta.

3. *Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi di cui ai Titoli III e IV della presente legge e destinato a imprese aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative, nonché ai loro consorzi o società anche in forma cooperativa e, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche a forme associative di imprese costituite in misura prevalente da imprese con meno di dieci addetti.*

4. *Le cooperative e i consorzi fidi di cui al comma 1, lettera e), per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi.*

5. I soggetti di cui al comma 4 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;

b) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione.

6. *I Presidenti delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali sono tenuti, pena la revoca dei contributi medesimi, a rendicontare entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio, alla Giunta regionale le modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione.*

Titolo II
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO
E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA

Art. 6

Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi

1. I contributi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3, finalizzati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, sono concessi ai consorzi e alle cooperative di garanzia in base ai seguenti criteri:

a) in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda;

b) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistente alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistente nell'esercizio precedente, nonché in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonché da

attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli aderenti che abbiano contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori integrativi.

2. Con lo stesso atto di cui all'art. 2 la Giunta regionale stabilisce le misure dei contributi e le percentuali di riparto dei medesimi in relazione ai criteri di cui al comma 1.

3. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi devono essere prioritariamente da questi destinati all'incremento del fondo di garanzia finanziato.

Art. 7

Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati

1. I contributi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi con gli stessi criteri e procedure di cui all'art. 6.

2. Nell'atto di concessione viene stabilito il termine entro il quale le cooperative e i consorzi di garanzia individuano le imprese destinatarie del contributo e il termine trascorso il quale si procede al recupero dei fondi inutilizzati dal consorzio o dalla cooperativa di garanzia, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.

Art. 8

Assegnazione dei contributi alle imprese associate

(sostituito comma 1 da art. 5 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi modificato comma 4 da art. 12 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)

1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7 a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;

b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.

2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti.

3. Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.

4. Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede ... operativa in Emilia-Romagna, per strutture ubicate nel territorio regionale.

Art. 9

Misure dei contributi alle imprese associate

(modificato comma 2 da art. 3 L.R. 11 ottobre 2002 n. 25, poi sostituito da art. 13 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)

1. Il contributo all'impresa associata non può essere superiore a cinque punti, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, per finanziamenti a medio e lungo termine. La misura del contributo massimo è comunque determinata annualmente dalla Giunta regionale.

2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree dei Comuni montani ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).

3. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti fissati dai commi 1 e 2.

TITOLO III INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA

Art. 10

Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale

(modificata lett. a) del comma 1 da art. 4 L.R. 11 ottobre 2002 n. 25)

1. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3 sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 dell'art. 5 per interventi concernenti:

a) riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive e dei servizi dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;

b) coordinamento e gestione delle attività concernenti: iniziative promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie;

c) miglioramento dell'arredo urbano;

d) sistemazione e riqualificazione di aree mercatali.

2. I programmi di intervento di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 3 sono approvati dalla Giunta regionale,

previa acquisizione del parere della Provincia competente. Le procedure per la formazione dei medesimi nonché i contenuti delle convenzioni che regolano i rapporti fra i diversi soggetti partecipanti sono stabiliti dalla Giunta regionale nel programma di cui all'art. 2.

Art 10 bis

Programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali"
(aggiunto da art. 36 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20)

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i bis) sono concessi per programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali" presentati dai Comuni per attivare processi di rigenerazione e rinnovo commerciale.
2. Le procedure per la formazione dei programmi nonché i contenuti della convenzione che regola i rapporti fra i soggetti pubblici e i soggetti privati, che partecipano in forma associata, sono definiti dalla Giunta regionale.
3. Il Comune destinatario dei contributi regionali si impegna a finanziare con risorse proprie parte del progetto riguardante le opere realizzate dai soggetti privati in forma associata. La percentuale minima di tale contributo viene fissata, esclusivamente in relazione agli interventi ammessi al contributo regionale, nell'atto della Giunta di cui al comma 2.
4. I programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale.

Art. 11

Progetti per l'assistenza tecnica

(già aggiunto comma 3 da art. 18 L.R. 5 luglio 1999 n. 14, poi sostituito comma 1 e modificato comma 2 da art. 5 L.R. 11 ottobre 2002 n. 25)

1. I progetti di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 possono essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere a), a bis), d) e g) del comma 1 dell'art. 5.
2. I progetti di cui al comma 1 riguardano:
 - a) l'assistenza tecnica a carattere continuativo;
 - b) l'assistenza tecnica finalizzata ad interventi specifici, con particolare riferimento a:
 - 1) sviluppo di analisi e di servizi di supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme associative;
 - 2) interventi a favore delle singole imprese per l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e nelle tecniche di vendita o di ristorazione;
 - 3) interventi a favore delle singole imprese per analisi di mercato, innovazioni della gestione aziendale, logistica, analisi di produttività e strategie di marketing aziendale, finalizzati anche alla specializzazione aziendale;
 - 4) costituzione e aggiornamento di banche dati, indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali e dei servizi.
3. Nella concessione dei contributi per le attività di cui al presente articolo hanno priorità gli interventi proposti dai soggetti di cui alla lettera g) dell'art. 5.

Titolo III bis

Interventi a sostegno degli esercizi commerciali polifunzionali
(aggiunto da art. 4 L.R. 1 dicembre 2017, n. 23)

art. 11 bis

Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali
(aggiunto da art. 5 L.R. 1 dicembre 2017, n. 23)

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h), sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e a bis), per interventi concernenti:
 - a) l'acquisizione, la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
 - b) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività d'impresa;
 - c) l'acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per il trasporto di merci deperibili;
 - d) la realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;
 - e) la realizzazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999, di punti di informazione turistica e di sportelli di erogazione di servizi di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza.
2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del 30 per cento del totale degli investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale. Qualora gli esercizi cessino la propria attività o trasferiscano la propria sede in zone diverse da quelle in cui sono insediati senza previo accordo del Comune, i contributi sono revocati con le modalità e nei limiti stabiliti nel bando che li ha concessi.

Art. 11 ter

Agevolazioni

(aggiunto da art. 6 L.R. 1 dicembre 2017, n. 23)

1. Al fine d'incentivare interventi di recupero edilizio ed il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei piccoli Comuni, gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale, relativi all'insediamento degli stessi, possono essere ridotti fino alla metà.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. I Comuni possono concedere a titolo gratuito, e per un periodo convenuto, l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali, stabilendo le modalità per l'uso, la gestione, la manutenzione e la restituzione dei beni.

3. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere gli esercizi commerciali polifunzionali nei territori soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come individuati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999, con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.

4. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale.

Titolo IV INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE

Art. 12

Studi di valutazione

1. Per le finalità di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che intendono verificare opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualità, attraverso adeguati studi di valutazione.

2. Gli studi di valutazione devono essere finalizzati alla verifica degli scostamenti fra l'organizzazione aziendale esistente e quanto previsto dalle normative EN (norme europee) 29000 e relativi criteri operativi applicativi per i servizi UNI (ente italiano di unificazione) ISO (organizzazione internazionale di normalizzazione) 9004/2 e successive modificazioni.

3. Gli studi devono definire, partendo da un'analisi della reale situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per attuare il sistema di qualità aziendale.

Art. 13

Sistemi di qualità aziendale

1. Per le finalità di cui alla lett. f) del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che realizzano sistemi di qualità aziendale in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.

2. La conformità del sistema di qualità alla normativa di riferimento EN 29000 e successive modificazioni viene accertata da valutatori accreditati presso istituti di certificazione per il commercio, turismo e servizi ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 14

Attività finanziate

1. Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità, secondo la normativa della serie UNI EN 29000 e successive modificazioni.

2. Le iniziative comprendono la fase di elaborazione del manuale di qualità, la fase di attuazione del sistema progettato in tutte le sue componenti, comprensiva di procedure organizzative, procedure operative, istruzioni, documenti di registrazione della qualità, sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e la verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al cliente. Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione e l'addestramento del personale.

3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 12.

Art. 15

Contributi per la certificazione del sistema di qualità

1. Per le finalità di cui alla lett. g) del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che intendono certificare il proprio sistema di qualità.

2. La Regione finanzia la spesa che i destinatari dei contributi devono sostenere per il primo rilascio di certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.

Art. 16

Attività di sensibilizzazione e informazione

1. Per le finalità di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 1, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione, mirate alle piccole e medie imprese, sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di:

- a) attuazione di sistemi di qualità aziendale;
- b) certificazione di sistemi di qualità.

2. La Regione, per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1, può:

a) stipulare convenzioni con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del commercio, del turismo e dei servizi e con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per promuovere iniziative comuni;

b) avvalersi di imprese o di professionisti con provata competenza ed esperienza nella materia della qualità.

3. La Regione può altresì concorrere con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati al comma 2, nell'ambito delle materie indicate dal presente articolo.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17

Controlli

1. La Regione svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti per la concessione dei contributi e acquisisce la documentazione che illustra le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 19

Variazione di bilancio

1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 e alla lett. b) del comma 3 dell'art. 3, ammontanti complessivamente a L.3.101.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1997 secondo l'esatta destinazione recata dalle voci nn. 4 e 8 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale 24 aprile 1997, n. 8.

2. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) VARIAZIONI IN AUMENTO:

Cap. 27712 "Contributi alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati".(C.N.I.)

Stanziamiento di competenza	L.2.100.000.000
-----------------------------	-----------------

Stanziamiento di cassa	L.500.000.000
------------------------	---------------

Cap. 27716 "Contributi in conto capitale alle imprese commerciali, loro forme associative e strutture operative promosse dalle associazioni di categoria per la riqualificazione di aree commerciali".(C.N.I.)

Stanziamiento di competenza	L.600.000.000
-----------------------------	---------------

Stanziamiento di cassa	L.200.000.000
------------------------	---------------

Cap. 27718 "Contributi in conto capitale agli enti locali per la riqualificazione di aree commerciali". (C.N.I.)

Stanziamiento di competenza	L.401.000.000
-----------------------------	---------------

Stanziamiento di cassa	L.100.000.000
------------------------	---------------

b) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo".

Stanziamiento di competenza	L.3.101.000.000
-----------------------------	-----------------

Stanziamiento di cassa	L.800.000.000
------------------------	---------------

Art. 20

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la L.R. 7 dicembre 1994, n. 49, concernente interventi nel settore del commercio;

b) l'art. 13 della L.R. 27 giugno 1997, n. 19.

Art. 21

Norma transitoria

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 1997, conservano efficacia le domande presentate a norma della L.R. n. 49 del 1994.

Art. 22

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note

1 . Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della presente legge negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.